

ORIGINALE

Bollo esente
art. 17 e 21
D.Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28673

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

CIDAS SOC.COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI POGGIO RENATICO

CIG 1050218B4C

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di maggio,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,
nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in Cento

- Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla Persona e
Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387 il

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse



dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del
vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza alla
vigente convenzione che regola il funzionamento dell'Ufficio
di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI

- **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a
Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in
Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - Dirigente
del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F.
00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e
Regolamento Contratti,

- **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a
Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliato per la carica in
Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore
Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del
vigente Regolamento Contratti

- **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Campanini
Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per la
carica in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 -
Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e
Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona

del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **POGGIO RENATICO**, rappresentato dal Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale

- **VIGARANO MAINARDA**, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento - Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale



in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che
rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione
Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010
avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla
sottoscrizione dei contratti di servizio per
l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

Patrizia Bertelli nata il 08/11/1957 a Copparo (FE), codice
fiscale BRTPRZ57S48C980K, residente in Copparo (FE) Via Don
A. Cavallina n. 70, in qualità di Legale Rappresentante e
Presidente dell'impresa **CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale
ONLUS** con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19,
cod. fiscale e p. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A.
di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996,
R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979, tel. n. 0532/861597 fax n.
0532/862403, indirizzo di posta elettronica certificata
cidas@pec.it,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n.
772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e
dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo

provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.”;

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003.


Attuazione DGR 514/2009”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;

- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e



che con tale convenzione è stato individuato il Comune di

Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO;

- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

la struttura della Casa Residenza per Anziani (CRA) di Poggio Renatico sita in via XX Settembre n. 10 - 44028

Poggio Renatico (Fe) è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con atto del Comune di Poggio Renatico n. prot. n. 15361 del 29/11/2005;

l'immobile sede della Casa Residenza per Anziani (CRA) di Poggio Renatico sita in via XX Settembre n. 10 - 44028

Poggio Renatico (Fe) è di proprietà del Comune di Poggio Renatico;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 33 e che residuano n. 3 posti non accreditati ma autorizzati al funzionamento;

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata congiuntamente da Comune di Poggio Renatico e da CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS di Copparo (FE) con sede in Via Vezio Bertoni n. 19;

- l'atto di concessione dell'accREDITAMENTO, rilasciato da

Comune di Cento a CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS
di Copparo (FE) con sede in Via Vezio Bertoni n. 19, per il
servizio Casa Residenza per Anziani non autosufficienti,
con scadenza 31 dicembre 2013;

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della
gestione del servizio;

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n.
390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-
sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i.
e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR
2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione sopracitata della Giunta
Regionale 390/2011 si definisce che nella prima fase di
applicazione del sistema di accreditamento i contratti di
servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica
dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le
definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato


"Glossario"; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI
REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte

[Handwritten signatures and initials in the right margin]




 integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

 - per la committenza


Comune di Poggio Renatico

 Piazza Castello n. 1 - 44028 Poggio Renatico (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore dei Servizi


Sociali

e

 **Comune di Cento**

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento


 di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

 Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

fini.r@comune.cento.fe.it)

e

Azienda Usl di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205

e_mail e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore

CIDAS SOC. COOP. a R.L. SOCIALE ONLUS

con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19

Tel. 0532.861597 - Fax. 0532.862403

Referente operativo: Responsabile di Settore pro-tempore (Sig.

Manuel Fossati - Via Vezio Bertoni n. 19, 44034 Copparo (FE)

Tel. 0532.861597, e_mail manuel.fossati@cidas.coop.

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra

tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che

dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in

relazione alla gestione del servizio Casa Residenza per

Anziani (CRA) di Poggio Renatico sita in via XX Settembre n.

10, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO

transitorio a quel servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha

assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in

particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine

al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella

regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni



periodiche sui servizi erogati e sul loro modello

gestionale;

- l'accettazione di tariffe predeterminate;

- l'assunzione di un debito informativo verso le
Amministrazioni competenti;

- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il
sistema locale dei servizi a rete, così come precisato
dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i
contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di
adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto
di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a
carico del gestore. Il Programma di adeguamento gestionale è
conseguentemente allegato in parte integrante e sostanziale
al presente Contratto.

4. Il presente contratto di servizio include anche il servizio
di socializzazione diurno a favore di n. 5 persone
autosufficienti dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° giugno
2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto,
relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non
potrà essere rinnovato.

3. Fino al 31 maggio 2011 continuano ad essere applicati i

contratti e le convenzioni vigenti.

4. Il contratto di appalto del servizio di gestione della casa protetta a repertorio del Comune di Poggio Renatico n. 5078 del 27/11/2009 è risolto a decorrere dal 1° giugno 2011 fatta eccezione per la parte relativa al servizio di assistenza domiciliare che resta vigente nelle more della stipula del relativo contratto di servizio.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato nella seguente misura:

- n. 33 posti accreditati di CRA a decorrere dal 1 giugno 2011;
- n. 3 posti di CRA non accreditati a decorrere dal 1 giugno 2011.

2. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accreditamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

3. I posti del servizio potranno anche essere utilizzati quali posti per interventi di sollievo.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

5. Il soggetto produttore assicurerà nel servizio accreditato uno standard superiore a quello previsto dalla normativa vigente con riferimento agli standard orari di personale OSS



~~Il~~ e specificatamente il numero di ore effettive di OSS, calcolato ai sensi della DGR 1378/1999, non potrà essere inferiore a 72 ore giornaliere.

6. Il servizio accreditato sarà reso assicurando il sopraindicato requisito aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- non costituisce in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente,
- non è prevista la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri in quanto il soggetto produttore sostiene oneri di gestione ridotti, sopportando minori costi per la gestione delle sedi e per l'ammortamento dei beni parzialmente non remunerati al Comune di Poggio Renatico.

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;

- dal Programma di adeguamento gestionale;

- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di specifica graduatoria distrettuale,

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto

Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione

Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei

comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla

definizione del progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la

valutazione multidimensionale e la certificazione di non

autosufficienza.

3. Il gestore deve predisporre una procedura per la

definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in

continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai

servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. L'ammissione ai posti di CRA non accreditati ed al servizio

di socializzazione diurno a favore delle persone

autosufficienti verrà effettuato prioritariamente dal

competente servizio sociale comunale e, qualora i posti non

siano occupati dal servizio sociale, il soggetto produttore

potrà effettuare i relativi inserimenti.

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli

utenti ammessi al servizio oggetto del Contratto di servizio,

le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti.

2. Le seguenti prestazioni saranno fornite dall'Azienda USL di

Ferrara:

a) **Assistenza medico-generica:** n. 5 ore settimanali ogni 25


ospiti anziani non autosufficienti per gli ospiti della Casa Protetta. L'Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza. La figura ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale è a carico dell'Azienda USL di Ferrara.

Le ore di assistenza devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'attività di coordinamento e qualificazione dell'assistenza medica è affidata al Responsabile Medico della Salute Anziani del Distretto Ovest in cui sono collocate le strutture residenziali e che opera in costante rapporto con il Servizio Assistenza Anziani.

Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell'ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento elaborati di intesa con il Soggetto produttore ed il Distretto, è tenuto a:

- assicurare l'attività all'interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale di norma non inferiori a 2;
- assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le 8 e le 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali, anche al di fuori degli accessi previsti;



- assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero dell'anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;

- assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria.

- partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'équipe multiprofessionale;

- partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi promossi annualmente dall'Azienda Usl su base distrettuale, in accordo con il Servizio Assistenza Anziani;

- partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intera struttura;

- partecipare all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti;

- provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino

comunque gli elementi necessari alla classificazione annuale degli anziani con riferimento a: grave disturbo comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di disabilità severo. In fase di prima applicazione possono essere utili i criteri di riferimento elencati nelle direttive regionali;

- la certificazione annuale, ai fini della classificazione degli anziani non autosufficienti, rientra nelle funzioni del medico coordinatore di struttura;

- redigere le eventuali certificazioni concernenti l'esercizio dell'attività di medicina generale, a norma convenzionale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'attività all'interno della struttura.

b) Assistenza specialistica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani particolari percorsi preferenziali per garantire l'attività di assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Struttura, con particolare riferimento alle specialità di geriatria, fisiatria ed ortopedia, assicurando inoltre l'attività di assistenza e consulenza da parte di altri servizi.

c) Assistenza farmaceutica: L'Azienda USL di Ferrara,



Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani l'assistenza farmaceutica tramite il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale attraverso la fornitura diretta secondo il normale sistema di approvvigionamento, ossia ritirando il materiale presso i magazzini farmaceutici territorialmente competenti dell'Azienda USL:

a) specialità medicinali nelle forme farmaceutiche e nei dosaggi presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale Locale Aziendale, compresi gli stupefacenti, gli emoderivati e l'ossigeno terapeutico

b) presidi medico chirurgici o dispositivi medici:

- aghi, cateteri vescicali, deflussori, occhiali e mascherine per ossigeno, sacchi di raccolta delle urine, contenitori di plastica per materiale tagliente, siringhe a monouso, sonde, ad esclusione dei: presidi per l'incontinenza, disinfettanti e materiali di medicazione;

c) prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al D.M. Sanità 1.7.1982, nelle forme e nei dosaggi aggiudicati nella trattativa privata per l'Azienda con l'esclusione comunque, di tutti i prodotti per la prima infanzia.

Le richieste dei beni sopra elencati dovranno essere autorizzate dal medico della struttura.

Il medico della struttura assicura il corretto processo della gestione farmaci secondo le modalità organizzative descritte nella procedura aziendale n. 1459 "La gestione clinica dei farmaci".

Per i farmaci non ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Provinciale è necessaria la prescrizione del medico della struttura. Non si riconoscerà quindi rimborso di farmaci acquistati in farmacie esterne se non debitamente giustificati ed autorizzati.

La fornitura di sangue ed emoderivati avverrà attraverso l'applicazione della procedura aziendale n. 2026 "Utilizzo del sangue ed emoderivati".

d) Assistenza protesica: L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all'elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999.

La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l'assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.

e) Trasporti sanitari: L'Azienda U.S.L. assicura il trasporto sanitario in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati compreso il day-hospital di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati presso la Casa Residenza per Anziani. Gli altri trasporti (visite

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



specialistiche, etc.) sono a carico del soggetto gestore.

Le seguenti prestazioni sanitarie saranno fornite dal Soggetto gestore con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL di

Ferrara:

a) Assistenza infermieristica nel rapporto di un infermiere ogni 12 anziani non autosufficienti per gli ospiti della Casa.

L'assistenza infermieristica deve essere fornita mediante

infermieri professionali dipendenti o con altro rapporto di

impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore

ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di

protezione individuale per detto personale. Il personale

infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto

gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità

ai sensi del punto 3.4.3 della DGR 1378/1999 e della Circolare

regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto

"Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei

servizi per anziani" precisando che, alla data di stipula del

presente contratto, non vi è la necessità di copertura

nell'arco delle 24 ore e pertanto non necessita personale

infermieristico anche nel turno notturno.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente

sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere

professionale in ogni caso entro il limite di costo del

personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza infermieristica devono essere

periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere messo a disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla firma del presente contratto di servizio risulta essere di Euro 40.000,00 annui lordi per 13 mensilità.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per infermiere professionale, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per le quantità orarie.

Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale infermieristico assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi

effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl. L'attività

infermieristica deve integrarsi, all'interno della Casa

Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività

socio-assistenziali.

L'AUSL e il soggetto produttore possono concordare

l'adeguamento dell'assistenza infermieristica, per gli anziani

con bisogni sanitari elevati valutati in ogni caso nel livello

B per dare adeguate risposte sanitarie agli ospiti. Sulla base

dei bisogni sanitari degli ospiti e del modello organizzativo

della struttura l'AUSL può autorizzare il soggetto produttore

a far fronte ad esigenze straordinarie finalizzate in ogni

caso alla riduzione del numero di ricoveri ospedalieri.

L'adeguamento autorizzato dall'Azienda USL e concordato sulla

base delle esigenze degli ospiti come evidenziate nel PAI sarà

formalizzato anche con l'indicazione dell'importo massimo di

oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL così come

previsto per il restante personale infermieristico.

b) Assistenza riabilitativa nel rapporto di un terapeuta della

riabilitazione ogni 60 anziani non autosufficienti mediante

terapista della riabilitazione dipendente o con altro rapporto

di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del gestore

ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di

protezione individuale per detto personale. Il personale

terapista della riabilitazione dovrà essere messo a

disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di 1548 ore annue per ciascuna unità, o frazione di essa, ai sensi del punto 3.5 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza riabilitativa devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione messo a disposizione dal Soggetto gestore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla firma del presente contratto di servizio risulta essere di Euro 38.000,00 annui lordi per 13 mensilità.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per terapeuta della riabilitazione, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e



documentate per le quantità orarie.

Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale terapeuta della riabilitazione assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto gestore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa

Amministrazione un costo orario medio superiore (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al

gestore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl. L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno della Casa

Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

c) Responsabile dell'attività sanitaria: L'attività di coordinamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con il soggetto gestore accreditato consiste in:

- coordinamento organizzativo delle attività sanitarie per garantire la massima integrazione con tutte le altre attività della struttura residenziale;
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;
- coordinamento delle soluzioni logistiche e delle modalità organizzative per l'effettuazione delle visite

specialistiche;

- promozione di incontri di verifica dell'attività sanitaria svolta;

- promozione di azioni e progetti per la valutazione ed il controllo della qualità dell'assistenza;

- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.

Il soggetto gestore metterà a disposizione la figura professionale attraverso personale dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti. E' a carico del gestore anche la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale dovrà essere messo a disposizione dal soggetto gestore nel limite minimo di attività sanitarie, quantificate ai sensi della DGR n. 1378/99, determinato in otto ore settimanali. L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per le ore sopraindicate prestate dalla figura professionale in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di coordinamento sanitario devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:



- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

- il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale) come indicato nell'art. 8 del presente contratto.

2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto produttore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma 1 dell'art. 4, sono calcolati e remunerati separatamente.

9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto

produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non



costituisca violazione di maggiore gravità.

9.3 VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.

9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del *case mix* degli utenti. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

ART. 10 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

1. L'AUSL rimborserà al gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art. 8, che dovranno essere fornite direttamente dal gestore stesso, sulla base delle spese realmente sostenute.

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal gestore

verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

3. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata dal soggetto gestore accreditato, contestualmente alla definizione del PAI, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto gestore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



servizio sociale territorialmente competente comunica

tempestivamente al gestore l'assunzione del corrispondente

onere a proprio carico, prima dell'ingresso in struttura.

5. Le quote di contribuzione a carico degli utenti sono ridotte, rispetto allo *standard* determinato dalla Regione

Emilia-Romagna di € 49,50, nella seguente misura:

- € 1,00 per l'anno 2011;

- € 0,50 per l'anno 2012,

dal Comune di Poggio Renatico che assume a proprio carico

l'importo scontato.

6. Al soggetto produttore non compete alcuna compensazione per

l'importo scontato, in considerazione del fatto che fruisce in

maniera parzialmente gratuita di quanto indicato all'art. 16

del presente contratto, fornito dal Comune di Poggio Renatico.

7. La disciplina e la determinazione annuale delle tariffe a

carico degli utenti per i posti di CRA non accreditati a

libero mercato e per i posti di centro di socializzazione

diurno sono determinati annualmente dalla Amministrazione

comunale di Poggio Renatico in occasione dell'approvazione del

bilancio di previsione annuale su proposta motivata del

soggetto produttore.

8. I servizi di cui al comma precedente sono oggetto con il

presente contratto di concessione dall'Amministrazione

Comunale di Poggio Renatico al soggetto produttore che

pertanto incasserà le tariffe determinate dal Comune medesimo

direttamente dagli utenti. La remunerazione di tale servizio consente al soggetto produttore di mantenere gli standard di personale OSS/utenti non autosufficienti.

ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE


1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto ad eccezione di quelle eccedenti le prestazioni previste e richieste dall'utente medesimo (ad es. : prestazioni estetiche ulteriori rispetto a quelle incluse nella retta, farmaci non coperti dal SSN, etc.);

- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;

- in caso di mantenimento del posto letto in conseguenza a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore lo stesso



può prevedere il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti non superiore al 45% della retta giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 45% della quota a carico del FRNA;

- il soggetto gestore può chiedere un anticipo della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

- il soggetto produttore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, in un tempo congruo per consentire al cittadino la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;

- il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di

riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi



legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di
contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni
mese di morosità.

ART. 13 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere
effettuati a seguito del ricevimento della fattura,
riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di
Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni
caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di
ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto
produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli
interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231 e ss.mm. ed ii..

ART. 14 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come
programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per
gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e
servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei
Committenti sia del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare
tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di
emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di
informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni,
sulle cause della interruzione o sospensione e sui

presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi. ART. 15 -

RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli



interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve
essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle
normative nazionali e regionali ed essere costantemente
aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche
dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni
professionali, organizzative ed operative e garantire che il
servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello
qualitativo professionale possibile.

3. Il Comune di Poggio Renatico comanda, con il presente
contratto, al soggetto gestore per l'utilizzo nella Casa
Residenza per Anziani il seguente personale nei ruoli organici
del Comune di Poggio Renatico:

- n. 1 infermiere cat. C5 tempo pieno C.C.N.L. del personale
non dirigente del comparto regioni e autonomie locali dal
01/06/2011 al 15/06/2011;

- n. 1 RAA cat. B3-B6 tempo pieno C.C.N.L. del personale non
dirigente del comparto regioni e autonomie locali per tutta
la durata del presente contratto e comunque non oltre il
suo pensionamento.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo del Comune di
Poggio Renatico comandato al soggetto gestore è regolato dai
vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto
regioni e autonomie locali, dal contratto integrativo comunale
e da eventuali accordi sindacali siglati tra il Comune di
Poggio Renatico e le Organizzazioni Sindacali in relazione a

tale personale.

5. Per il pagamento di turni, straordinari ed indennità varie contrattualmente previste, il soggetto produttore dovrà far pervenire al Comune di Poggio Renatico, Ufficio Paghe, apposita richiesta redatta su modulistica dell'amministrazione comunale, per la richiesta di pagamento, entro e non oltre la prima decade del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni.

6. Il lavoro straordinario al personale comunale comandato deve essere richiesto solo in casi effettivamente straordinari e non programmabili e comunque nel rispetto del budget determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

7. Il soggetto produttore rimborserà gli oneri sostenuti dal Comune di Poggio Renatico per il pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti indicati nel comma 3 del presente articolo. A tale proposito il Comune di Poggio Renatico provvederà ad emettere mensilmente apposita richiesta di pagamento.

8. Il soggetto produttore dovrà rimborsare gli oneri sostenuti per il personale al Comune di Poggio Renatico, ai sensi della normativa vigente, previo riscontro di regolarità della richiesta, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

9. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre

~~2002~~, n. 231.

10. In caso di cessazione dal servizio ovvero di trasferimento del dipendente comandato ad altro servizio comunale la figura professionale, in vista del conseguimento della gestione unitaria, sarà assicurata dal soggetto produttore.

ART. 16 - RISORSE PATRIMONIALI

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune di Poggio Renatico, utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto ed indicati nel Contratto di locazione di cui al successivo comma 6, sono concessi in uso, per la durata del presente Contratto di servizio, al gestore, che ha l'obbligo di provvedere alla relativa conservazione. Il trasferimento della disponibilità dei citati beni avviene con la sottoscrizione di verbali di consegna sottoscritti dalle Parti.

2. Il soggetto gestore potrà sub-concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

3. Le utenze relative agli impianti di esercizio degli immobili, sede del servizio oggetto del Contratto, ove


possibile saranno volturate al soggetto produttore o ad altro
soggetto da esso incaricato e di cui lo stesso risponda, in
caso di non ottemperanza agli obblighi relativi.

4. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli
utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa
dell'attività espletata dal gestore spetta al gestore
medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i terzi saranno tenuti
anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

5. Il gestore ha trasmesso copia delle assicurazioni RCT/RCO
con massimale pari ad € 5.000.000,00 stipulate con UNIPOL UGF
Assicurazioni S.p.A. polizza n. 2074/375/60/56706501 avente
scadenza il 31/12/2012, dando garanzia del pagamento dei premi
assicurativi successivi senza soluzione di continuità delle
coperture assicurative fino a scadenza naturale del contratto.

6. Per disciplinare le modalità di gestione dei beni
patrimoniali di cui trattasi, il Comune di Poggio Renatico e
il soggetto produttore sottoscriveranno un apposito Contratto
di regolamentazione.

7. Il soggetto produttore ha l'obbligo di custodire i beni
concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente
proprietario, alla cessazione della vigenza del presente
Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si
trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà essere
comprovata da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle
parti.



**Art. 17 SERVIZI FORNITI AL SOGGETTO PRODUTTORE DAL COMUNE DI
POGGIO RENATICO**

1. Il Comune di Poggio Renatico si impegna a fornire i
seguenti servizi al soggetto produttore:

a) servizio di ristorazione (produzione dei pasti per gli ospiti della CRA e per gli ospiti autosufficienti socializzanti da produrre nella cucina ubicata all'interno della CRA; fornitura e lavaggio delle stoviglie e quant'altro connesso). Il Comune di Poggio Renatico è dotato di piano HACCP per la produzione dei pasti, mentre il soggetto produttore si impegna a dotarsi, entro l'avvio del servizio, di piano HACCP per il servizio di somministrazione degli stessi agli utenti a partire dal ritiro presso la cucina comunale;

b) servizio di lavanderia e guardaroba per gli ospiti della CRA.

2. Per i servizi di cui al comma precedente il soggetto produttore si impegna a riconoscere al Comune di Poggio Renatico i seguenti importi:

a) servizio di ristorazione: € 11,50, iva inclusa, per giornata alimentare/ospite effettivamente presente. Sulla base dell'analisi di gestione da tale importo, a titolo di rimborso costi utenze (luce, acqua, gas) sarà detratto dalla base imponibile il 5% per ogni ospite/giornata alimentare;

b) servizio di lavanderia: € 3,50, iva inclusa, per
giorno/ospite effettivamente presente. Sulla base
dell'analisi di gestione dalla base imponibile sarà
detratto, a titolo di ristorno costi utente (luce, acqua,
gas) il 10%.

3. I prezzi dei servizi di cui al presente articolo sono
oggetto di revisione annuale avendo a riferimento l'art. 115
del D. Lgs. 163/2006, in quanto applicabile.

Art. 18 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo
del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di
raccolgere dati e informazioni utili per correggere, o
confermare, i processi in atto e per migliorarne, se
opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere
possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista
procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo
necessarie alla supervisione e alla valutazione dello
svolgimento del Contratto.

2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della
regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà
effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore o
richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-
contabile-gestionale da parte dei Committenti,
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su



specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare

~~inadempienza contrattuale;~~

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire

l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

Art. 19 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al

gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa



vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir

meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica,

economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto

produttore che possano pregiudicare, a giudizio della

Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la

qualità dei servizi anche con riferimento a quanto

previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la

sospensione della capacità giuridica a contrarre con la

pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi conseguenti ad inadempienze o negligenze del

soggetto produttore, in qualità di conduttore

dell'immobile in cui è ubicata la CRA, che possano

determinarne l'inagibilità o l'indisponibilità.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza

procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa

da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni,

fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o

di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali

si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto

contrattuale con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non

pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei

confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla

Committenza o da terzi.


7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

- a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;
- b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;
- c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;




 e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione


ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni

 mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio

all'utenza;

 f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle


attività previste nella gestione del servizio con

 particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e

sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale


assente, al piano di formazione del personale;

g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

 10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso

di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati

nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di

 Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la

penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo

 utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di

ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la

violazione.

 11. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida

l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura

più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in

considerazione della gravità della violazione e della

recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare

contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile

dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

13. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il soggetto produttore non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.


14. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore o il caso fortuito non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

15. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

ART. 20 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del

[Handwritten signatures and stamps]



Produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno

emergente, comunque con esclusione di qualsiasi

indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono

sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non

esaustiva, le seguenti circostanze:

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;

b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano

significativamente sull'organizzazione del servizio, anche

sotto il profilo della diminuzione delle risorse a

disposizione del Committente;

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi

accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli

utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può

recedere dal rapporto nei seguenti casi:

a) mancanza della necessità del servizio.

3. A norma dell'articolo 1373 codice civile, il soggetto

gestore può recedere dal rapporto nel caso in cui si

verifichino le seguenti circostanze:

a) occupazione dei posti accreditati al di sotto della soglia

minima dell'80% per oltre 60 giorni continuativi;

b) riduzione dei posti letto per inagibilità o indisponibilità

parziale dell'immobile non imputabile al soggetto gestore superiore al 20% per oltre 60 giorni continuativi.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi precedenti, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto gestore si applicherà l'art. 19 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

ART. 21 RISORSE GESTIONALI



1. I committenti si impegnano a fornire con regolarità e costanza al soggetto produttore i seguenti servizi:

a) messa a disposizione dell'immobile della Casa Residenza per Anziani (CRA) di Poggio Renatico sita in via XX Settembre n. 10 - 44028 Poggio Renatico (FE). Tra il Comune di Poggio Renatico (FE) ed il soggetto gestore viene stipulato, con altro atto, un contratto di regolamentazione d'uso dell'immobile;

b) messa a disposizione degli arredi e dei altri beni strumentali per l'erogazione del servizio accreditato così come indicati nel contratto di regolamentazione dell'uso dell'immobile e dei beni strumentali stipulato tra il Comune di Poggio Renatico (FE) ed il soggetto gestore;

c) effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'erogazione del servizio accreditato così come indicati nel contratto di regolamentazione dell'uso dell'immobile e dei beni strumentali stipulato tra il Comune di Poggio Renatico (FE) ed il soggetto gestore;

2. In considerazione della messa a disposizione di quanto indicato ed in modo da consentire la remunerazione complessiva del soggetto gestore rispetto al servizio accreditato, tenuto conto della retta corrisposta dagli utenti, del maggiore livello qualitativo del servizio richiesto, con particolare riferimento al rapporto OSS/Ospiti, degli ulteriori servizi concessi, per quanto riguarda le prestazioni al comma

precedente lettera a) il soggetto gestore deve rimborsare, ai sensi della D.G.R. 2110/2009, punto 6, al Comune di Poggio Renatico (FE) l'importo di € 2,00 (Euro due/00) per giorno/ospite di CRA effettivamente presente per l'anno 2011, € 2,50 (Euro due/50) per giorno/ospite di CRA effettivamente presente per l'anno 2012 e € 3,00 (Euro tre/00) per giorno/ospite di CRA effettivamente presente per l'anno 2013.

Qualora i fabbisogni distrettuali mutino e vengano accreditati ulteriori tre posti le parti si impegnano a rivedere gli importi di cui sopra. Le parti si impegnano altresì a rivedere gli importi in considerazione dei livelli delle tariffe dei servizi non accreditati dati in concessione.

3. In considerazione della messa a disposizione di quanto indicato al comma primo, lettera b) il soggetto gestore deve rimborsare, ai sensi della D.G.R. 2110/2009, punto 6, al Comune di Poggio Renatico (FE) l'importo di € 1,50 (Euro uno/50) per ospite di CRA effettivamente presente e per giorno per gli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora i fabbisogni distrettuali mutino e vengano accreditati ulteriori tre posti le parti si impegnano a rivedere gli importi di cui sopra. Le parti si impegnano altresì a rivedere gli importi in considerazione dei livelli delle tariffe dei servizi non accreditati dati in concessione.

4. In considerazione della messa a disposizione di quanto indicato al comma primo, lettera c) il soggetto gestore deve



~~Il~~ rimborsare, ai sensi della D.G.R. 2110/2009, punto 6, al Comune di Poggio Renatico (Fe) l'importo di € 2,50 (Euro due/50), IVA compresa, per ospite di CRA effettivamente presente e per giorno per gli anno 2011, 2012 e 2013. L'importo è da considerarsi, iva inclusa. Qualora i fabbisogni distrettuali mutino e vengano accreditati ulteriori tre posti le parti si impegnano a rivedere gli importi di cui sopra. Le parti si impegnano altresì a rivedere gli importi in considerazione dei livelli delle tariffe dei servizi non accreditati dati in concessione.

ART. 22 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.
2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo dei Committenti.
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/00).
4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 23 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti

escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 24 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 26 NORME ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.



2. In particolare, il conto corrente dedicato su cui

l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione

del contratto è il seguente:

Cassa di Risparmio in Bologna Sede Copparo (FE) Codice IBAN:

IT 14 Codici di riscontro: ABI 06385 CAB 67210 CIN P CONTO

CORRENTE 07400000149P e che l'intestatario del conto è il

seguito: C.I.D.A.S. Società Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS

con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19, cod. fiscale

e p. IVA 00463980383 e che per la Cooperativa sono delegati ad

operare sul conto corrente dedicato le seguenti persone

fisiche:

- Sig.ra Bertelli Patrizia cod. fisc. BRTPRZ 57S48C980K nata

a Copparo (FE) il 08/11/1957, residente a Copparo (FE) in

via Don A. Cavallina n. 70, operante in qualità di

Presidente Legale Rappresentante.

- Sig. Fossati Manuel cod. fisc. FSSMNL57E07G916T nato a

Portomaggiore (FE) il 07/05/1957, residente a

Portomaggiore(FE) in via Provinciale per San Vito n. 28/A,

operante in qualità di Direttore Generale.

- Sig.ra Zambelli Monica cod. fisc. ZMBMNC66H47D548L nata a

Ferrara il 07/06/1966, residente a Copparo (FE) in via

Gramsci n. 8, operante in qualità di Responsabile

Amministrativo.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per

iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i

Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 27 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.


2. Al presente contratto sono allegati:

- il piano di adeguamento;
- glossario.

Il presente contratto consta di n. cinquantaquattro pagine intere e la cinquantacinquesima di cui occupa n. ventidue righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)

()



P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)

Daniela Campanini

P. IL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

Paola Mazza

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Rag. Angela Mura)

Angela Mura

P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino Toselli)

Gino Toselli

P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERV.I SOCIALI (Dott.a Giovanna Mantovani)

Giovanna Mantovani

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

Mauro Manfredini

P. CIDAS SOC. COOP. A R.L. SOCIALE ONLUS

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRES. TE (Dott.ssa Patrizia Bertelli)

Patrizia Bertelli

GLOSSARIO

Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):


Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accREDITAMENTO (abbreviato in Istituzione competente):

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITAMENTO, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs.

267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento



~~la~~ della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;

- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITAMENTO, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

Committenza (definizione specifica, riferita all'accREDITAMENTO)

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione

del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal produttore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITAMENTO transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITAMENTO, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto produttore.

Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al produttore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal



Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al produttore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al produttore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.


AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97 , comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. Rag. Mura Angela nata a Samugheo (OR) il 23/11/1953,

Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello

della cui identità personale, qualifica e poteri io

Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di

Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello

stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui

capacità giuridica e di agire io sono certa;

4. Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956,

Responsabile del Settore 1° - Affari Generali e

Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona

del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui

identità personale, qualifica e poteri io Segretario

Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino

- Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in

nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di

Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente

Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di

agire io sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951,

Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio

Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale,

qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per

conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della
cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

6. Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950,
Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e
Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383
- C.F. 00289820383, domiciliato per la carica in Vigarano
Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità
personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che
rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e
della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

7. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952, Direttore
del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011
del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott.
Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica
e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto
dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via
Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e
della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

8. Patrizia Bertelli nata il 08/11/1957 a Copparo (FE), codice
fiscale BRTPRZ57S48C980K, residente in Copparo (FE) Via Don
A. Cavallina n. 70, in qualità di Legale Rappresentante e
Presidente dell'impresa CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale
ONLUS con sede in Copparo (FE) Via Vezio Bertoni n. 19,



cod. fiscale e p. IVA 00463980383, iscritta alla C.C.I.A.A.

di Ferrara al n. 00463980383, data iscrizione 19/02/1996,

R.E.A. n. 105197 del 24/10/1979, della cui identità

personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono

certa, e della cui capacità giuridica e di agire io sono

certa;

Cento, 30 maggio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot.ssa Maria DI NATTEO)



16 GIU. 2011

REGISTRATO A CENTO IL _____

N°


3/2

SERIE

2

ESATTE €

171172



IL DIRETTORE *FF*

IL CAPO UFFICIO CONTROLLI

IL DIRIGENTE

dott.ssa Antonia Spagnuolo